

In linea di principio, gli investimenti nel settore dell'allevamento di pecore possono anche essere finanziati nell'ambito del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole⁽¹⁾, a patto che siano rispettate le condizioni per gli aiuti agli investimenti. Analogamente, è possibile accedere ad altri aiuti strutturali nell'ambito degli obiettivi 1 e 5b dei programmi regionali. Tali aiuti agli investimenti rimarranno in vigore a norma del nuovo regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti⁽²⁾.

Per quanto riguarda la lana, non esiste alcun regime di aiuti specifico. Poiché, conformemente alla definizione di cui all'allegato I (ex allegato II) del trattato CE, la lana non è un prodotto agricolo, non è possibile prevedere aiuti per i produttori di lana nell'ambito del FEAOG.

La direttiva 93/119/CE del Consiglio del 21 dicembre 1993 relativa alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento⁽³⁾, contiene un certo numero di disposizioni che costituiscono le norme minime comuni applicabili in tale settore. La macellazione kasher, all'interno di un mattatoio, di ovini e caprini è legale ai sensi della direttiva, tenuto conto della deroga all'obbligo dello stordimento prevista all'articolo 5, paragrafo 2.

Alla luce delle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare, la Commissione esaminerà se una restrizione alla macellazione religiosa all'interno del territorio di uno Stato membro sia nelle circostanze compatibile con le norme generali del trattato CE. La Commissione ammette che le differenze all'interno delle legislazioni nazionali relative alla accettabilità della macellazione rituale di animali possano rappresentare una distorsione della concorrenza. Tuttavia, ciò dovrebbe essere valutato in un contesto molto più ampio e prendendo in considerazione tutti i complessi fattori che entrano in gioco. La Commissione non è al momento convinta che sia opportuno legiferare a livello comunitario in questo ambito.

⁽¹⁾ GU L 142 del 2.6.1997.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999.

⁽³⁾ GU L 340 del 31.12.1993.

(2000/C 203 E/135)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1991/99

di Mogens Camre (UEN) alla Commissione

(9 novembre 1999)

Oggetto: Trasporto di cavalli

L'11 ottobre 1999 l'emittente televisiva tedesca ZDF ha trasmesso un programma — prodotto da Manfred Karremann — sul trasporto di cavalli vivi dal Baltico all'Italia.

I cavalli, che vengono trasportati mediante autocarri e per un viaggio di 100 ore, sono mantenuti in condizioni contrarie a ogni principio di protezione degli animali.

Può la Commissione far sapere se è al corrente di detti trasporti e se può intervenire contro una violazione delle norme dell'Unione europea in materia di trasporto di animali?

(2000/C 203 E/136)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2144/99

di Hiltrud Breyer (Verts/ALE) alla Commissione

(18 novembre 1999)

Oggetto: Mancanza di controlli nel trasporto di cavalli da macello

Negli ultimi tempi sono stati trasmessi numerosi documentari televisivi sconvolgenti sulle sofferenze dei cavalli da macello durante il trasporto dall'Europa orientale in Italia. Queste sofferenze potrebbero essere quanto meno mitigate, se ai passaggi della frontiera in Germania e in Italia venissero eseguiti adeguati controlli. Nella maggior parte dei casi gli autocarri che trasportano gli animali sono in viaggio già da più di 24 ore. Inoltre, in alcuni Stati membri non vengono osservate le direttive già in vigore sul trasporto di animali.